

**ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE
PER L'INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO A FINI DI SOGGIORNO
TURISTICO**
(Artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

PREMESSO

- che il signor....., nato a, il, cittadino italiano ovvero cittadino regolarmente soggiornante in Italia, con permesso di soggiorno che scade il, residente in, codice fiscale n., (in seguito denominato "debitore principale"),

si impegna, in qualità di garante, nei confronti del signor, nato a, il, cittadino, residente in (in seguito denominato "beneficiario"), affinché questi possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.") sia all'atto della presentazione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 2 del T.U., della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi turistici per un massimo di novanta giorni sia, anche indipendentemente dal visto, all'atto dell'ingresso in Italia per un massimo di novanta giorni e sempre per i suindicati motivi turistici;

- che il debitore principale deve garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del T.U., tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Ministero dell'interno del 1 marzo 2000 (in seguito indicata come "Direttiva"), limitatamente ad un periodo di soggiorno del beneficiario in Italia non superiore ad un massimo novanta giorni;

- che il debitore principale, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata rappresentanza diplomatica o consolare ovvero all'autorità di polizia di frontiera, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, preso anche atto che al momento risulta escluso che il beneficiario possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. mediante operazione di versamento a favore di terzi.

CIO' PREMESSO

La sottoscritta (in seguito denominata "Banca"), Filiale di, con sede in, qui rappresentata dal Sig., nato a, il, nella qualità di, con il presente atto

si costituisce fideiussore del debitore principale

per il pagamento a favore del beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del T.U., di somme fino alla concorrenza di uno dei seguenti importi massimi complessivi (barrare solo la casella che interessa), ciascuno per la prestazione esclusivamente in favore del solo beneficiario – sia per il caso (A) che questi effettui il viaggio da solo, sia per il caso (B) che effettui il viaggio con altre persone - di mezzi di sussistenza minimi ai sensi di cui all'art. 3 della Direttiva e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla Direttiva medesima :

- A) qualora il debitore principale dichiara che il beneficiario effettui il viaggio da solo:
- per soggiorni da 1 a 5 giorni:
£. 522.000 (euro);
 - per soggiorni da 6 a 10 giorni:
£. 87.000 (euro) per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a £.
(euro) per un soggiorno effettivo di giorni;
 - per soggiorni da 11 a 20 giorni:
£. 100.000 (euro) quale quota fissa, più £. 71.000 (euro) per ogni giorno e quindi una somma complessiva pari a £. (euro ...) per un soggiorno effettivo di giorni;
 - per soggiorni da 21 a 90 giorni:
£. 400.000 (euro) quale quota fissa, più £. 54.000 (euro) per ogni giorno e quindi una somma complessiva pari a £. (euro ...) per un soggiorno effettivo di giorni;

B) qualora il debitore principale dichiarò che il beneficiario effettuò il viaggio insieme ad una o più persone:

per soggiorni da 1 a 5 giorni:

£. 414.000 (euro);

per soggiorni da 6 a 10 giorni:

£. 51.000 (euro) per ogni giorno e quindi una somma complessiva pari a £. (euro ...) per un soggiorno effettivo di giorni;

per soggiorni da 11 a 20 giorni:

£. 50.000 (euro) quale quota fissa più £. 43.000 (euro) per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a £. (euro) per un soggiorno effettivo di giorni;

per soggiorni da 21 a 90 giorni:

£. 230.000 (euro) quale quota fissa più £. 33.000 (euro) per ogni giorno, e quindi una somma complessiva pari a £. (euro) per un soggiorno effettivo di giorni;

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 Oggetto della garanzia

La Banca garantisce al beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del T.U., ed in concreto indicato in premessa (v. casella barrata) e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, nel limite indicato in premessa (v. casella barrata), il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art.4, comma 3 del T.U..

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione a favore del beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al beneficiario come indicato in premessa.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia ovvero nel momento in cui esca dal territorio italiano.

Art. 3 Escussione della garanzia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art.2, il beneficiario - con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterà il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il beneficiario, per attivare la garanzia, invierà tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dell'art. 5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal beneficiario medesimo contro il debitore principale.

La Banca provvederà al versamento a favore del beneficiario della somma dovuta, ai sensi della presente garanzia, entro giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà al suddetto versamento entrogiorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 Surrogazione

La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5 Comunicazioni alla Banca

Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all'indirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.

La Banca

.....